



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 151/16/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETÀ TELECITY S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELECITY”)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE
NELL’ART. 40-BIS, COMMI 1 E 2, LETT. C), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PIEMONTE N. 5/2016)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Tusmar*);

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l'Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l'allegato A concernente “*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'art. 3 dell'Accordo quadro*”;

VISTA la convenzione del 17 settembre 2012, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al predetto Comitato regionale per le comunicazioni l'esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva inclusa la tutela del pluralismo mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Piemonte (contestazione n. 5/2016) è stata contestata in data 23 marzo 2016 alla società Telecity S.p.A. (di seguito anche Società), fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Telecity”, la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’art. 40-bis, commi 1 e 2, lett. c), del Tusmar, nel corso della programmazione televisiva del giorno 28 settembre 2015 (trasmissione “Battini Agri Informa”). In data 2 maggio 2016 si è svolta l’audizione del rappresentante dell’emittente presso la sede del Comitato.

2. Deduzioni della Società

La predetta Società, nel presentare scritti difensivi in data 15 aprile 2016, ha chiesto l’archiviazione del presente procedimento sanzionatorio in base ai seguenti motivi:

- (i) la trasmissione contestata “Battini Agri Informa” non avrebbe carattere informativo, bensì di “intrattenimento leggero”, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del Tusmar;
- (ii) la presenza in studio del sig. Battini, titolare dell’omonima impresa, non avrebbe avuto carattere promozionale e non può essere considerata indice di un indebito rilievo ex art. 40-bis, comma 2, lett. c), del Tusmar. La stessa constatazione vale con riferimento al fatto che prima della trasmissione sia stato mandato in onda uno spot pubblicitario di quest’azienda.

Riguardo all’entità della sanzione ex art. 11 della legge n. 689/1981, la Società chiede che “siano valutati il ridottissimo grado di offensività dell’illecito contestato, le non facili condizioni economiche dell’agente a causa della difficilissima contingenza economica nonché il fatto che la scrivente non era incorsa in altre violazioni dello stesso tipo, ciò dimostrando la mancanza di colpa di Telecity nel presunto illecito” e sia conseguentemente applicata la sanzione del minimo edittale. _

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte, con delibera n. 34/2016 del 30 maggio 2016, ha deliberato di proporre a quest’Autorità “l’archiviazione del presente procedimento”, accogliendo le argomentazioni presentate dall’emittente là dove osserva che “non sussiste una precisa definizione normativa che circoscriva i confini di una fattispecie rispetto all’altra”. In sostanza, il Comitato pare accogliere le difese dell’emittente ove sostengono che anche il programma contestato può considerarsi di “intrattenimento leggero”, ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1, del Tusmar.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Quest'Autorità ritiene di archiviare il presente procedimento, ma per ragioni diverse da quelle proposte dal Comitato ed in base a rilievi attinenti al rispetto delle regole procedurali contenute nel richiamato regolamento Allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS.

La fase preistruttoria rispetto al momento di avvio del procedimento sanzionatorio non può, per scelte organizzative dell'Amministrazione, dilatarsi oltre limiti temporali ragionevoli e congrui allo scopo perseguito.

L'art. 3, comma 3, del *Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*, di cui all'allegato A) alla delibera n. 410/14/CONS prevede, infatti, che l'espletamento dell'attività preistruttoria intesa all'acquisizione di ogni elemento necessario ai fini dell'avvio del procedimento deve concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data in cui si ha conoscenza formale dei fatti da verificare.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte è venuto in possesso della registrazione della programmazione televisiva in esame richiesta alla società Telecity S.p.A. in data 17 novembre 2015.

L'atto di contestazione per la violazione della disposizione di cui all'art. 40-bis, commi 1 e 2, lett. c), è stato adottato solo in data 23 marzo 2016 e, quindi, oltre il prescritto termine di novanta giorni sopra indicato.

Peraltro, pur volendo considerare conclusa l'attività di verifica di cui all'art. 3, comma 2, della delibera n. 410/14/CONS al momento dell'accertamento della violazione, si osserva che quest'ultimo è stato compiuto in data 17 marzo 2016 e, quindi, sempre oltre il prescritto termine di novanta giorni (cfr. delibere nn. 44/16 e 45/16).

Nella vicenda in esame, rilevato che la fase preistruttoria ha avuto ad oggetto l'accertamento di una sola televendita, per di più, della durata di circa undici minuti, ai fini della considerazione in ordine alla congruità o meno della durata temporale dell'attività preistruttoria stessa, questa non è stata, oggettivamente, di complessità tale da giustificare la mancata osservanza dell'ordinario termine di novanta giorni.

Ulteriormente, deve considerarsi che secondo la giurisprudenza amministrativa, la contestazione dell'addebito e la potestà sanzionatoria dell'Amministrazione devono bilanciarsi con i diritti di difesa del soggetto da essa inciso, che deve essere in condizione, entro termini congrui dalla data di commissione dell'illecito, di acquisire e produrre ogni elemento fatto e circostanza a sua discolpa (cfr. Consiglio di stato 13 marzo 2015 n. 1.330).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Quindi, ai fini della congruità della durata delle attività preistruttorie e dell'esercizio dei diritti di difesa non deve essere trascurato il termine trimestrale di vigenza dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge n. 223/90.

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telecity S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Telecity*", per non luogo a procedere.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi